

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 588/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	Regolamento (CE) n. 589/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che fissa disposizioni temporanee relative alla comunicazione delle domande di titoli prevista dal regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	3
★	Regolamento (CE) n. 590/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati	5
	Regolamento (CE) n. 591/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell'ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi	6
★	Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori ⁽¹⁾	7
★	Regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine	10
★	Regolamento (CE) n. 594/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	17
★	Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova	33
★ Regolamento (CE) n. 597/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 e modifica detto regolamento per quanto riguarda i titoli di esportazione per il latte in polvere esportato nella Repubblica dominicana	42
Regolamento (CE) n. 598/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	43
★ Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾	44

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/289/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa allo svincolo parziale dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR ai sensi del 9° Fondo europeo di sviluppo per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ai fini dell'istituzione di un Fondo per l'acqua	57
---	----

2004/290/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	59
--	----

Commissione

2004/291/CE:

★ Decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modifica della decisione 96/228/CE relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia [notificata con il numero C(2004) 966]	61
---	----

2004/292/CE:

★ Decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 1282]	63
---	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

★ Posizione comune 2004/293/PESC del Consiglio, del 30 marzo 2004, che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)	65
---	----

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1771/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2803/2000 per quanto riguarda l'apertura e l'aumento dei contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (GU L 258 del 10.10.2003) 69
- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003) 70
- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 270 del 21.10.2003) 71
- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 270 del 21.10.2003) 71
- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270 del 21.10.2003) 71

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 588/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	83,1
	204	38,5
	212	120,5
	999	80,7
0707 00 05	052	129,4
	068	105,0
	096	88,7
	204	19,6
	220	135,1
0709 90 70	999	95,6
	052	117,9
	204	115,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	116,7
	052	39,4
	204	44,9
	212	57,4
	220	40,5
	400	44,9
	624	63,0
0805 50 10	999	48,4
	052	47,5
	400	51,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	49,3
	060	27,3
	388	84,8
	400	121,2
	404	89,2
	508	76,7
	512	83,7
	524	78,3
	528	80,5
	720	72,4
	804	101,1
0808 20 50	999	81,5
	388	78,3
	512	82,9
	528	63,4
	720	35,3
	999	65,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 589/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004

che fissa disposizioni temporanee relative alla comunicazione delle domande di titoli prevista dal regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

1. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate il lunedì 5 e il martedì 6 aprile 2004 deve essere effettuata il mercoledì 7 aprile 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il giovedì 8 aprile 2004.

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b),

2. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal mercoledì 7 al lunedì 12 aprile 2004 deve essere effettuata il martedì 13 aprile 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il lunedì 12 aprile 2004.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana.

1. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate il lunedì 17 e il martedì 18 maggio 2004 deve essere effettuata il mercoledì 19 maggio 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles) anziché il giovedì 20 maggio 2004.

(2) Il giovedì 8, il venerdì 9 e il lunedì 12 aprile 2004 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno anticipare al mercoledì 7 aprile 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate il lunedì 5 e il martedì 6 aprile 2004 e rinviare al martedì 13 aprile 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate dal mercoledì 7 al lunedì 12 aprile 2004.

2. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal mercoledì 19 al sabato 22 maggio 2004 deve essere effettuata il lunedì 24 maggio 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).

(3) Il giovedì 20, il venerdì 21 e il lunedì 31 maggio 2004 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno anticipare al mercoledì 19 maggio 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate il lunedì 17 e il martedì 18 maggio 2004 e rinviare al lunedì 24 maggio 2004 la comunicazione relative alle domande di titoli presentate dal mercoledì 19 al sabato 22 maggio 2004 e rinviare al martedì 1° giugno 2004 la comunicazione relativa alle domande di titoli presentate dal giovedì 27 al lunedì 31 maggio 2004,

3. La comunicazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1961/2001, delle domande di titoli presentate dal giovedì 27 al lunedì 31 maggio 2004 deve essere effettuata il martedì 1° giugno 2004 non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles)

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 590/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte
scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati ⁽²⁾ stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l'importo dell'aiuto.

- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90.

- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo «6,30 euro» è sostituito dall'importo «6,00 euro».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2208/2003 (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 19).

REGOLAMENTO (CE) N. 591/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004

recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell'ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione ⁽²⁾ impone a tutti gli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana e di rilasciare i titoli il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori.
- (2) Il giovedì 8, il venerdì 9 e il lunedì 12 aprile 2004 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno rinviare il rilascio dei titoli richiesti dal lunedì 5 al venerdì 9 aprile 2004 compreso.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002, i titoli di importazione richiesti dal lunedì 5 al venerdì 9 aprile 2004 compreso sono rilasciati il giovedì 15 aprile 2004, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento succitato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 592/2004 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi deve essere stabilito anteriormente al 3 luglio 2004. Per poter figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare il proprio statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e la conformità a talune condizioni concernenti la notifica, la sorveglianza, i servizi veterinari, la prevenzione e il controllo della rabbia e la normativa sui vaccini.
- (3) Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di animali da compagnia e di dare tempo ai paesi terzi di fornire, ove necessario, garanzie supplementari, occorre stabilire un elenco provvisorio di paesi terzi. È opportuno che tale elenco sia basato sui dati disponibili tramite l'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), sui risultati delle ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati nonché sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

- (4) L'elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere i paesi indenni dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti fra Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003. A fini di chiarezza è opportuno sostituire interamente l'elenco di paesi e territori che figura in tale regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE Irlanda
SE Svezia
UK Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

- a) DK Danimarca, comprese GL Groenlandia e FO Færøer;
- b) ES Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, escluse Ceuta e Melilla;
- c) FR Francia, comprese GF Guiana francese, GP Guadalupa, MQ Martinica e RE Riunione;
- d) GI Gibilterra;
- e) PT Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madeira;
- f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD Andorra
CH Svizzera
IS Islanda
LI Liechtenstein
MC Monaco
NO Norvegia
SM San Marino
VA Stato di Città del Vaticano

PARTE C

AC Isola dell'Ascensione
AG Antigua e Barbuda
AN Antille olandesi
AU Australia
AW Aruba
BB Barbados
BH Bahrein
BM Bermuda
CA Canada
FJ Figi
FK Isole Falkland
HR Croazia
JM Giamaica
JP Giappone
KN Saint Kitts e Nevis
KY Isole Cayman
MS Montserrat
MU Maurizio
NC Nuova Caledonia
NZ Nuova Zelanda

PF Polinesia francese
PM Saint-Pierre e Miquelon
SG Singapore
SH Sant'Elena
US Stati Uniti d'America
VC Saint Vincent e Grenadine
VU Vanuatu
WF Wallis e Futuna
YT Mayotte»

**REGOLAMENTO (CE) N. 593/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 ⁽²⁾, della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 ⁽⁴⁾, della Commissione in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine ⁽⁵⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁶⁾ ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.
- (2) Nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti.
- (3) Per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione. A tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ⁽⁸⁾. Inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione.

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

- (4) Per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare sull'arco di un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento.
- (5) Per garantire una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg (equivalenti uova in guscio) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime.
- (6) Per garantire il buon funzionamento del presente regime ed in particolare per eliminare i rischi di speculazione connessi alla natura di tale regime nel settore delle uova e dell'albumina è opportuno subordinare l'accesso degli operatori al regime stesso al rispetto di determinate condizioni, volte a garantire la serietà delle loro attività in questo settore.
- (7) È opportuno attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità.
- (8) Allo scopo di assicurare una corretta gestione dei regimi d'importazione, la Commissione deve disporre di dati precisi comunicati dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. Per motivi di chiarezza si deve utilizzare un modello unico per le comunicazioni dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti annualmente per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, per i gruppi di prodotti e alle condizioni ivi previste.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽⁶⁾ Cfr. allegato V.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono ripartiti nel seguente modo:

Per il gruppo E 1:

- 20 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 30 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 30 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 20 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Per i gruppi E 2 e E 3:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Articolo 3

Tutte le importazioni nella Comunità effettuate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 4

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 50 tonnellate (equivalente uova in guscio) dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 (escluse le uova da cova) e (CEE) n. 2783/75 durante ciascuno dei due anni di calendario che precedono l'anno di presentazione della domanda di titoli o che è autorizzata a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/437/CEE del Consiglio ⁽¹⁾; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
- b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei numeri di gruppi di cui all'allegato I; essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti e originari di un solo paese. In questo caso, tutti i codici NC e la relativa designazione debbono essere indicati, rispettivamente, nelle caselle 16 e 15. Per quanto concerne i gruppi E 2 e E 3, il quantitativo totale deve essere convertito in equivalente uova in guscio.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile, per il gruppo di cui trattasi, nei pertinenti periodi di cui all'articolo 2;

- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 593/2004
 Forordning (EF) nr. 593/2004
 Verordnung (EG) Nr. 593/2004
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2004
 Regulation (EC) No 593/2004
 Règlement (CE) n° 593/2004
 Regolamento (CE) n. 593/2004
 Verordening (EG) nr. 593/2004
 Regulamento (CE) n.º 593/2004
 Asetus (EY) N:o 593/2004
 Förordning (EG) nr 593/2004

- e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 593/2004
 Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004
 Ermäßigung des Zollsatzes gemäß Verordnung (EG) Nr. 593/2004
 Μείωση του δασμού του ΚΑ, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2004
 Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 593/2004
 Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) n° 593/2004
 Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 593/2004
 Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening (EG) nr. 593/2004
 Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE) n.º 593/2004
 Yhteisön yhteisen tullitariffin maksua alennettu seuraavan mukaisesti: Asetus (EY) N:o 593/2004
 Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt förordning (EG) nr 593/2004.

Articolo 5

1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. La domanda di titolo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente si trova o ha stabilito la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

Tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti riconducibili ad un solo numero di gruppo, se tali prodotti sono originari di più paesi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al secondo comma.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione di 20 EUR per 100 kg equivalente uova in guscio.

4. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, utilizzando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda oppure i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

5. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande; in tal caso, le cauzioni sono svincolate immediatamente.

L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t (equivalente uova in guscio). Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni lavorativi successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione immediatamente.

La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo trimestrale successivo al periodo interessato dai contingenti annuali di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti che sono conformi a tutte le disposizioni veterinarie in vigore nella Comunità.

8. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali di cui all'articolo 1, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a partire dalla data del rilascio effettivo, ma non può tuttavia estendersi oltre il periodo definito all'articolo 1.

I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1474/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio applicabile EUR/tonnellata peso prodotto	Contingenti tariffari annui (Articolo 1)
E1	0407 00 30	152	135 000
E2	0408 11 80	711	7 000 ⁽¹⁾
	0408 19 81	310	
	0408 19 89	331	
	0408 91 80	687	
	0408 99 80	176	
E3	3502 11 90	617	15 500 ⁽¹⁾
	3502 19 90	83	

⁽¹⁾ Equivalenti uova in guscio. Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati dall'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 593/2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG AGR/D/2 — Settore uova

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT

Data:

Periodo:

Stato membro:

Speditore:

Responsabile a cui rivolgersi:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG AGR/D/2

Telefax: (322) 298 87 97

(e-mail: AGR-POULTRY-IMPORT@cec.eu.int)

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto	
	Peso prodotti	Peso equivalente uova in guscio
E 1		
E 2		
E 3		

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 593/2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG AGR/D/2 — Settore uova

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT	Data:	Periodo:
---	-------	----------

Stato membro:

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo		Paese d'origine
			Peso prodotto	Peso equivalente uova in guscio	
E 1					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			
E 2					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			
E 3					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			

ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

Stato membro:

Applicazione dell'articolo del regolamento

Quantitativi di prodotti (in kg) effettivamente importati:

inviare a: DG AGRI/D/2 — Fax (32-2) 298 87 97
 (e-mail : AGRI-POULTRY-IMPORT@cec.eu.int)

Numero del gruppo	Quantitativo effettivamente importato	Paese d'origine

ALLEGATO V

Regolamento abrogato e modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione	(GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19)
Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, unicamente l'articolo 1, paragrafo 5, in ordine al regolamento (CE) n. 1474/95	(GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49)
Regolamento (CE) n. 573/96 della Commissione	(GU L 80 del 30.3.1996, pag. 54)
Regolamento (CE) n. 876/96 della Commissione	(GU L 118 del 15.5.1996, pag. 17)
Regolamento (CE) n. 937/96 della Commissione	(GU L 127 del 25.5.1996, pag. 26)
Regolamento (CE) n. 1102/96 della Commissione	(GU L 146 del 20.6.1996, pag. 30)
Regolamento (CE) n. 1219/96 della Commissione	(GU L 161 del 29.6.1996, pag. 55)
Regolamento (CE) n. 997/97 della Commissione, unicamente gli articoli 2 e 4, paragrafo 3	(GU L 144 del 4.6.1997, pag. 11)
Regolamento (CE) n. 1242/97 della Commissione	(GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 77)
Regolamento (CE) n. 1514/97 della Commissione, unicamente l'articolo 3 in ordine al regolamento (CE) n. 1474/95	(GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16)
Regolamento (CE) n. 1371/98 della Commissione	(GU L 185 del 30.6.1998, pag. 17)
Regolamento (CE) n. 1323/1999 della Commissione	(GU L 157 del 24.6.1999, pag. 29)
Regolamento (CE) n. 1356/2000 della Commissione	(GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36)
Regolamento (CE) n. 1043/2001 della Commissione, unicamente gli articoli 3 e 5 in ordine al regolamento (CE) n. 1474/95	(GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24)

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1474/95	Presente regolamento
Articoli 1-7	Articoli 1-7
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Allegati I-IV	Allegati I-IV
—	Allegato V
—	Allegato VI

**REGOLAMENTO (CE) N. 594/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2799/98 ha istituito un nuovo regime agromonetario dal 1° gennaio 1999. Le modalità di applicazione di tale regime sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione⁽²⁾. Quest'ultimo stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili in base ai criteri definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98, fatte salve le eventuali precisazioni o deroghe previste dalla regolamentazione dei settori interessati. È quindi opportuno fissare e raggruppare in un unico regolamento i fatti generatori dei tassi di cambio applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁴⁾, sono stati modificati più volte. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/93⁽⁵⁾, e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori⁽⁶⁾, stabilisce, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96, il volume minimo di produzione commercializzabile richiesto alle organizzazioni di produttori riconosciute. Trattandosi di volumi annuali, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, stabilire il fatto generatore del tasso di cambio applicabile a detto volume al 1° gennaio dell'anno cui quest'ultimo si riferisce.

- (4) L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono stabilire il livello massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro versata dai fondi di esercizio. Gli importi massimi di tale integrazione sono indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽⁷⁾. È opportuno applicare al tasso di cambio del massimale suddetto il fatto generatore applicabile all'indennità di ritiro concomitante.
- (5) Il punto 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario comunitario⁽⁸⁾, determina l'importo massimo delle spese generali che possono essere incluse in un programma operativo. Trattandosi di un importo annuale, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 e in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, applicare a tale importo il tasso di cambio applicabile agli altri elementi del rispettivo fondo d'esercizio.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽⁴⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽⁵⁾ GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).

⁽⁶⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25.

- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2808/98, per i ritiri di prodotti del settore ortofrutticolo il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo giorno del mese in cui è eseguita l'operazione di ritiro. È opportuno applicare tale disposizione non soltanto alle operazioni di ritiro effettuate in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, ma anche, trattandosi di operazioni connesse o analoghe, all'aiuto alle spese di trasporto degli ortofrutticoli distribuiti gratuitamente quale è previsto, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 103/2004 nonché agli importi massimi delle spese di cernita e di imballaggio dei prodotti distribuiti gratuitamente e presi in consegna, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96, alle condizioni previste all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 103/2004.
- (7) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, prevede che un importo forfettario sia dedotto dai corsi rilevati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dello stesso articolo, qualora questi siano constatati nella fase grossista/dettagliante. È opportuno applicare in questo caso, e per analogia, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98.
- (8) Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 devono applicarsi al calcolo del valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94.
- (9) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (CE) n. 3223/94 («metodo fattura»), è necessario convertire in euro il prezzo d'entrata della partita in questione. Per analogia con l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98, i tassi di cambio applicabili devono essere quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
- (10) La restituzione all'esportazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 fa parte del regime degli scambi con i paesi terzi instaurato dal titolo V del suddetto regolamento. Ad essa è pertanto applicabile l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98.
- (11) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 istituisce un regime di aiuto alla produzione di taluni prodotti trasformati a base di pomodori, pesche e pere. Tale regime prevede la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori. Parimenti, l'articolo 6 bis del medesimo regolamento istituisce un regime di aiuto alla produzione di fichi secchi e di prugne secche. Tale regime prevede la concessione di un aiuto al trasformatore a condizione che venga corrisposto un prezzo minimo al produttore. Visto il numero elevato di operatori, trasformatori o organizzazioni di produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, fissare il fatto generatore del tasso di cambio al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti. Occorre definire detta presa in consegna.
- (12) È opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 al prezzo di acquisto delle uve secche e dei fichi secchi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (13) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un aiuto all'ammasso di uve secche e di fichi secchi. Tale aiuto è concesso per ogni giorno di magazzino effettivo. Per motivi pratici di ordine amministrativo e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, è opportuno determinare un fatto generatore mensile per la concessione di questo aiuto.
- (14) Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 devono essere applicate al prezzo di vendita delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi d'ammasso, fissato anticipatamente in euro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (15) È opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2808/98 per le cauzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (16) La restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 e la tassa all'esportazione di taluni prodotti contenenti zucchero addizionato di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento fanno parte del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal titolo II del regolamento in questione. Ad esse è pertanto applicabile l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98.
- (17) Il regime istituito dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽²⁾, prevede un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi di limoni, pompelmi e pomeli, arance, mandarini, clementine e satsuma consegnati all'industria di trasformazione nel quadro di contratti. Visto il numero elevato di operatori, trasformatori o produttori in causa, è opportuno, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, fissare il fatto generatore del tasso di cambio al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti. Detta presa in consegna avviene all'atto del rilascio del certificato di consegna previsto all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione (GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

(18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi e del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98.
2. Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna di una partita si intende l'inizio della fornitura materiale della medesima.

CAPITOLO II

ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Articolo 2

Organizzazioni di produttori

Per la conversione in euro del volume minimo di produzione commercializzabile fissato all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1432/2003, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile a detto volume interviene il 1° gennaio dell'anno cui quest'ultimo si riferisce.

Articolo 3

Fondi di esercizio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96, il tasso di cambio degli importi massimi dell'integrazione stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 103/2004 è il tasso di cambio applicabile alla corrispondente indennità comunitaria di ritiro fissato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo forfettario di cui al punto 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1433/2003 interviene il 1° gennaio dell'anno a cui si applica detto importo.

Articolo 4

Interventi/ritiri/spese di trasporto, di cernita e di imballaggio

1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'indennità comunitaria di ritiro stabilita nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo l'operazione di ritiro.
2. Il tasso di cambio applicabile alle spese forfettarie di trasporto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 103/2004 fissate nell'allegato V del suddetto regolamento è il tasso di cambio determinato conformemente al paragrafo 1.

3. Il tasso di cambio applicabile alle spese forfettarie di cernita e di imballaggio fissate all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 103/2004 è il tasso di cambio determinato conformemente al paragrafo 1.

Articolo 5

Regime del prezzo d'entrata

1. Per la conversione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 nella moneta nazionale di uno Stato membro non partecipante, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui viene rilevato il corso cui quest'ultimo si riferisce.
2. Per il calcolo del valore forfettario all'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94, il fatto generatore del tasso di cambio dei corsi rappresentativi è il giorno cui essi si riferiscono.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (CE) n. 3223/94, il fatto generatore del tasso di cambio è quello in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

Articolo 6

Restituzioni

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98 si applica alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

CAPITOLO III

PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 7

Aiuto alla trasformazione dei pomodori, delle pesche, delle pere, dei fichi e delle prugne

1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda i pomodori, le pesche e le pere nonché all'aiuto alla produzione di fichi secchi e di prugne secche di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del suddetto regolamento interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore.

Articolo 8

Aiuto per le uve secche e i fichi secchi

1. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il giorno in cui i prodotti sono presi in consegna dall'organismo di ammasso ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo.

2. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 interviene il primo giorno del mese in cui cade il giorno per il quale è concesso l'aiuto.

3. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al prezzo di vendita delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi d'ammasso, fissato anticipatamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno in cui l'acquirente prende in consegna i prodotti o il giorno del pagamento, se è anteriore.

4. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo in euro delle cauzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96, interviene il giorno della presentazione dell'offerta o della domanda d'acquisto.

Articolo 9

Restituzioni

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 e alla tassa all'esportazione di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento è il giorno dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

CAPITOLO IV

AGRUMI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE

Articolo 10

Aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 interviene il primo giorno del mese in cui ha luogo la consegna dei prodotti all'industria di trasformazione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2003.

CAPITOLO V

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 11

Entrata in vigore

Il regolamento (CE) n. 293/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 293/98	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 2, paragrafo 3	—
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	—
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 4	—
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 6	—
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 9	—
Articolo 10, primo trattino	—
Articolo 10, secondo trattino	Articolo 9
Articolo 10, terzo trattino	—
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	Articolo 11
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 12

**REGOLAMENTO (CE) N. 595/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 il regime di prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prosegue per undici periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1° aprile 2004. Occorre stabilire le modalità di applicazione delle nuove disposizioni del summenzionato regolamento, le quali dovrebbero inoltre incorporare, in ampia misura, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾. È quindi necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1392/2001.
- (2) Occorre stabilire norme che consentano di ripartire i quantitativi nazionali tra consegne e vendite dirette per ciascuno Stato membro. A tal fine, è necessario che gli Stati membri tengano conto delle nuove definizioni di «consegna» e «vendita diretta» di cui all'articolo 5, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1788/2003 e informino i produttori interessati dalle nuove definizioni in questione.
- (3) Occorre inoltre che il presente regolamento specifichi gli elementi complementari occorrenti per il computo finale del prelievo dovuto per le consegne e di quello dovuto per le vendite dirette, le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile da parte dello Stato membro al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, ed infine le norme sui controlli al fine di garantire che i contributi al pagamento del prelievo sono stati correttamente riscossi.
- (4) Occorre stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di grassi del latte nel calcolo finale dei quantitativi consegnati. Sono necessarie disposizioni specifiche per i casi di modifica del quantitativo di riferimento per le consegne o di assegnazione di quantitativi di riferimento provenienti dalla riserva nazionale.

- (5) Poiché il regolamento (CE) n. 1788/2003 ha fissato per ciascuno Stato membro i tenori di riferimento di grassi, occorre stabilire le modalità di adeguamento dei tenori di riferimento individuali ogniqualevolta ciò è necessario.
- (6) È indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti e dai produttori e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine occorre accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione dei contributi al pagamento del prelievo. In particolare è opportuno che gli Stati membri elaborino, sulla scorta dell'analisi dei rischi, un piano di controllo nazionale per ciascun periodo di dodici mesi e che svolgano controlli a livello dell'azienda, del trasporto e dell'acquirente ai fini della lotta contro eventuali irregolarità e frodi. È inoltre necessario precisare le scadenze e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Inoltre, sono necessarie sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali.
- (7) Occorre inoltre che gli Stati membri riconoscano gli acquirenti che operano sul loro territorio e che siano previste disposizioni dettagliate in caso di inosservanza del presente regolamento da parte degli acquirenti.
- (8) Poiché le comunicazioni alla Commissione hanno una funzione importante nell'ambito della gestione del regime, esse dovrebbero essere aumentate. In particolare, sono fondamentali per la gestione del regime da parte della Commissione le comunicazioni in merito alla ripartizione tra consegne e vendite dirette nonché le risposte al questionario annuale. Il rispetto dei termini fissati costituisce anch'esso un fattore che favorisce la gestione efficace. È inoltre opportuno che la Commissione venga informata in dettaglio sull'attuazione a livello nazionale, per migliorare la sua conoscenza dei diversi sistemi utilizzati negli Stati membri.
- (9) È necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del regolamento (CE) n. 1788/2003.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

⁽²⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 5

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 per quanto concerne la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali, il calcolo del prelievo, il relativo pagamento, le misure di controllo nonché le comunicazioni da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali

Ogni anno, dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 21, la Commissione ripartisce tra consegne e vendite dirette il quantitativo di riferimento nazionale stabilito per ciascuno Stato membro all'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

La ripartizione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Conversioni

Le conversioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003 possono essere temporanee o definitive.

Per conversioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali si intendono quelle effettuate tra un quantitativo di riferimento e l'altro, su richiesta del produttore, per uno specifico periodo di dodici mesi.

Per conversioni definitive si intendono quelle effettuate tra un quantitativo di riferimento e l'altro, su richiesta del produttore, per un periodo di dodici mesi e per i periodi di dodici mesi successivi.

Articolo 4

Informazione in merito alle nuove definizioni di «consegna» e di «vendita diretta»

1. Gli Stati membri informano i produttori interessati in merito alle nuove definizioni dei termini «consegna» e «vendita diretta» di cui all'articolo 5, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 1788/2003.

2. La conversione definitiva tra quantitativi di riferimento in ragione delle definizioni di cui al paragrafo 1 è effettuata su richiesta del produttore conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali

Gli Stati membri notificano ai produttori ogni nuova assegnazione o modifica del rispettivo quantitativo di riferimento individuale tramite il mezzo ritenuto più idoneo, purché esso garantisca l'effettiva conoscenza da parte dei produttori del quantitativo di riferimento assegnato.

CAPO II

CALCOLO DEL PRELIEVO

SEZIONE 1

REGOLE GENERALI

Articolo 6

Metodo di calcolo del prelievo

Il latte o i prodotti lattiero-caseari commercializzati ai sensi dell'articolo 5, lettera h), del regolamento (CE) n. 1788/2003 sono considerati ai fini del calcolo del prelievo al momento in cui escono da una qualsiasi azienda situata nel territorio dello Stato membro o vengono impiegati presso l'azienda a fini commerciali.

Qualora il latte o i prodotti lattiero-caseari escano dall'azienda per essere distrutti in applicazione di misure sanitarie ai sensi di una decisione dell'autorità competente dello Stato membro, i quantitativi in questione non sono considerati consegne o vendite dirette.

Il latte che esce dall'azienda per essere trattato o trasformato in base a un contratto di lavorazione è da considerarsi come consegne.

Articolo 7

Modifiche del tenore di riferimento di grassi individuale

1. Il tenore di riferimento di grassi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1788/2003 rimane invariato in caso di attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale.

2. Qualora il quantitativo di riferimento per le consegne venga aumentato o calcolato in base alle conversioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi associato al quantitativo di riferimento convertito in consegne è fissato al 3,8 %.

Tuttavia, il tenore di riferimento di grassi del quantitativo di riferimento per le consegne rimane invariato se il produttore ne fornisce una giustificazione all'autorità competente.

3. Nei casi di cui agli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.

4. Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore di riferimento di grassi globale dei quantitativi di riferimento assegnati o trasferiti non è aumentato rispetto a quello dei quantitativi ceduti. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il quantitativo di latte disponibile per riassegnazione o trasferimento può essere ricalcolato in base a un determinato tenore di riferimento di grassi o, viceversa, il tenore di riferimento di grassi può essere ricalcolato in base ad un determinato quantitativo di latte disponibile.

5. Nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, e ai paragrafi 3 e 4, il tenore di riferimento di grassi che ne risulta è uguale alla media dei tassi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti, ponderati in base ai quantitativi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti.

6. Per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° aprile 2004, il tenore di riferimento di grassi è uguale al tenore di riferimento di grassi nazionale stabilito all'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003.

SEZIONE 2

CONSEGNE

Articolo 8

Contabilizzazione delle consegne

1. Al termine di ciascun periodo di dodici mesi, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di grassi del latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una dichiarazione riepilogativa dei conteggi di cui al paragrafo 1, che include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di grassi del latte che gli è stato consegnato nonché, se del caso, secondo quanto deciso dallo Stato membro e per ogni produttore, il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di grassi, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi rettificati nonché il tenore medio di grassi di cui dispongono tali produttori.

Se del caso, l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.

3. Lo Stato membro impone all'acquirente che non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, il pagamento di un importo pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 % per

giorno civile di ritardo dei quantitativi di latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se tali quantitativi non sono noti per mancanza di dichiarazione, essi sono stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 100 000 EUR.

4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, gli Stati membri revocano il riconoscimento o impongono il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.

Il primo comma si applica allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro.

Il paragrafo 3 resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Articolo 9

Adeguamento del tenore di riferimento di grassi individuale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri registrano anteriormente al 1° luglio di ogni anno eventuali superamenti del tenore di riferimento di grassi nazionale verificatisi nel periodo di dodici mesi terminato il 31 marzo dell'anno in questione.

2. Il tenore di riferimento di grassi individuale è adeguato applicando lo stesso coefficiente a tutti i produttori, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del suddetto tenore non superi di più di 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003. L'adeguamento è notificato ai produttori anteriormente al 1° agosto e si applica a decorrere dal periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile dell'anno in questione.

Articolo 10

Raffronti fra il tenore di riferimento di grassi e il tenore effettivo

1. Per consentire a ciascun produttore di effettuare il conteggio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del summenzionato regolamento.

Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte.

Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di grassi si applica il coefficiente 0,971.

2. Gli Stati membri stabiliscono l'adeguamento delle consegne a livello nazionale conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

SEZIONE 3

VENDITE DIRETTE

Articolo 11

Dichiarazioni di vendite dirette

1. Alla fine di ciascun periodo di dodici mesi, ciascun produttore riepiloga in una dichiarazione — prodotto per prodotto — le sue eventuali vendite dirette.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti nel periodo di dodici mesi in questione.

2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, il produttore trasmette la dichiarazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto o trasferito latte o prodotti lattiero-caseari durante il periodo in questione.

3. Gli Stati membri impongono al produttore che non rispetta il termine di cui al paragrafo 2 il pagamento di un importo pari al prelievo dovuto per un superamento dello 0,01 % per giorno civile di ritardo del quantitativo di riferimento per le vendite dirette. Tuttavia, tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1 000 EUR.

Se ha superato tale quantitativo di riferimento e se il quantitativo di riferimento nazionale per le vendite dirette è stato anch'esso superato, egli è tenuto a pagare anche un contributo al prelievo calcolato sulla totalità del superamento del quantitativo di riferimento senza poter beneficiare dell'eventuale riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Se il produttore ha fornito una dichiarazione inesatta, lo Stato membro impone il pagamento di un importo proporzionale al quantitativo di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità, uguale al massimo al prelievo teorico applicabile al quantitativo di latte risultante dalla rettifica applicata, moltiplicato per 1,5.

4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, il quantitativo di riferimento per le vendite dirette del produttore di cui trattasi viene conferito alla riserva nazionale allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro. Il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo rimane d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Articolo 12

Equivalenze

1. Per la commercializzazione dei prodotti diversi dal latte, gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella trasformazione. A tal fine, le equivalenze da applicare sono:

- a) 1 kg di crema = 0,263 kg di latte x % di materia grassa della crema, espressa in massa;
- b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.

Per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri determinano le equivalenze tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di grassi dei tipi di formaggi o dei prodotti in questione.

Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la trasformazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze indicate al primo e secondo comma.

2. Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte impiegati per la trasformazione in base ai prodotti commercializzati, gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

CAPO III

PAGAMENTO DEL PRELIEVO

Articolo 13

Notifica del prelievo

1. Nel caso delle consegne l'autorità competente notifica o conferma all'acquirente l'importo del contributo al prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato — secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso — la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati o, se del caso, agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.

2. Nel caso delle vendite dirette l'autorità competente notifica al produttore l'importo del contributo al prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato — secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso — la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati direttamente ai produttori interessati.

3. Non sono effettuate riassegnazioni a livello nazionale di quantitativi inutilizzati tra quantitativi di riferimento per le consegne e quantitativi di riferimento per le vendite dirette.

Articolo 14

Tasso di cambio

Il fatto generatore del tasso di conversione per il pagamento del prelievo per un dato periodo è il 31 marzo del periodo in questione.

Articolo 15

Termine di pagamento

1. Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro.

2. In caso di inosservanza del termine di pagamento di cui al paragrafo 1, alle somme dovute di applica un interesse annuale in base ai tassi di riferimento a tre mesi applicabili al 1° settembre di ogni anno, conformemente all'allegato II, maggiorati di un punto percentuale.

Gli interessi sono pagati allo Stato membro.

3. Gli Stati membri dichiarano al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1788/2003 al più tardi insieme alle spese dichiarate a titolo del mese di settembre di ogni anno.

4. Se dalla documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione⁽¹⁾ risulta che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Articolo 16

Criteri di redistribuzione del prelievo in eccesso

1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;

b) la situazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio⁽²⁾;

c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;

d) l'entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

e) il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

2. Qualora la redistribuzione conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esaurisca il prelievo in eccesso di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003 disponibile per un determinato periodo, lo Stato membro adotta altri criteri obiettivi, previa consultazione della Commissione.

La redistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.

Articolo 17

Imposizione del prelievo

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento.

CAPO IV

CONTROLLI DEGLI STATI MEMBRI E OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE E DEL PRODUTTORE

SEZIONE 1

CONTROLLI

Articolo 18

Misure di controllo nazionali

Gli Stati membri adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare le misure di cui agli articoli da 19 a 22.

Articolo 19

Piano di controllo

1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo generale per ciascun periodo di dodici mesi in base a un'analisi del rischio. Tale piano di controllo comprende almeno:

a) i criteri adottati per l'elaborazione del piano;

b) gli acquirenti e i produttori selezionati;

c) i controlli in loco da eseguire riguardo al periodo di dodici mesi;

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- d) i controlli sui trasporti tra produttori ed acquirenti;
- e) i controlli delle dichiarazioni annuali dei produttori o degli acquirenti.

Gli Stati membri possono decidere di aggiornare il piano di controllo generale mediante piani periodici più dettagliati.

Ai fini dell'analisi del rischio si tiene conto della rappresentatività degli operatori del settore del latte, mentre ai fini della programmazione dei controlli si tiene conto della stagionalità della produzione.

2. I controlli sono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi sulla scorta delle dichiarazioni annuali.

3. I controlli sono considerati ultimati allorché è disponibile una relazione di ispezione ad essi relativa.

Le relazioni di ispezione sono completate entro diciotto mesi dalla scadenza del periodo di dodici mesi in questione.

Tuttavia, ove i controlli di cui all'articolo 20 sono abbinati ad altri controlli, devono essere rispettati i termini stabiliti per gli altri controlli e la redazione delle rispettive relazioni di ispezione.

Articolo 20

Controlli in loco

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato al minimo strettamente necessario, purché non venga compromessa la finalità del controllo.

Se del caso, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.

Articolo 21

Controlli sulle consegne e sulle vendite dirette

1. Per quanto riguarda le consegne, i controlli sono eseguiti a livello di azienda, durante il trasporto del latte e a livello di acquirente. In tutte le fasi gli Stati membri verificano materialmente mediante controlli in loco l'esattezza della registrazione e della contabilizzazione del latte commercializzato, in particolare:

- a) a livello di azienda, la qualità di produttore ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nonché la compatibilità tra consegne e capacità di produzione,
- b) a livello di trasporto, il documento di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento, la precisione degli strumenti di misurazione del volume e della qualità del latte, la precisione del metodo di raccolta, compresi eventuali punti di raccolta intermedi, la precisione del quantitativo di latte raccolto al momento dello scarico,
- c) a livello di acquirente, l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, in particolare mediante controlli incrociati con i documenti di cui all'articolo 24, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento,

nonché l'attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, sulla base dei documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte raccolto.

2. Per quanto riguarda le vendite dirette, i controlli riguardano in particolare:

- a) a livello di azienda, la qualità di produttore ai sensi dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nonché la compatibilità tra vendite dirette e capacità di produzione,
- b) l'esattezza della dichiarazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, in particolare mediante i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del presente regolamento.

Articolo 22

Intensità dei controlli

1. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 1, interessano almeno:

- a) l'1 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2004/2005, il 2 % dei produttori per i successivi periodi di dodici mesi;
- b) il 40 % del quantitativo di latte dichiarato prima della rettificazione per il periodo in questione;
- c) un campione rappresentativo dei trasporti di latte tra produttori e acquirenti selezionati.

I controlli sui trasporti di cui alla lettera c) sono eseguiti in particolare al momento dello scarico presso le latterie.

2. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno il 5 % dei produttori.

3. Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo.

SEZIONE 2

OBLIGHI

Articolo 23

Riconoscimento dell'acquirente

1. Per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro.

2. Fatte salve disposizioni più limitative dello Stato membro interessato, un acquirente è riconosciuto soltanto se:

- a) comprova la propria qualità di commerciante ai sensi delle disposizioni nazionali;
- b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2;

c) si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2;

d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi e le dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate dallo Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'impegno di cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un altro obbligo del regolamento (CE) n. 1788/2003, del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia, lo Stato membro revoca il riconoscimento o impone il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.

4. Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento può essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi, purché un nuovo controllo approfondito dia risultati soddisfacenti.

Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Articolo 24

Obblighi dell'acquirente e del produttore

1. Il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto.

2. L'acquirente tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato, una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, sono indicati il rispettivo nome e indirizzo, i dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati, e per ogni anno per gli altri dati e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio⁽¹⁾ che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

3. L'acquirente è responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli sono stati consegnati. A tal fine tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite

al trattamento o alla trasformazione di latte che lo hanno rifornito, e registra, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni fornitore.

4. In occasione della raccolta nelle aziende, il latte deve essere scortato da un documento che individua la consegna. Inoltre, l'acquirente conserva la registrazione di ogni consegna individuale per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di registrazione.

5. Il produttore che effettua consegne tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, i documenti concernenti i quantitativi di latte consegnati all'acquirente. Il produttore in questione tiene inoltre a disposizione dell'autorità competente il registro degli animali dell'azienda utilizzati per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.

6. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, sono indicati, mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero-caseari nonché i prodotti che non sono stati venduti o trasferiti.

Egli tiene inoltre a disposizione dell'autorità competente il registro degli animali dell'azienda utilizzati per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e i documenti giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

CAPO V

COMUNICAZIONI

Articolo 25

Comunicazioni relative alla ripartizione tra consegne e vendite dirette

1. Anteriormente al 1° luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento individuali risultante dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003, se necessario convertiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Anteriormente al 1° febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

⁽¹⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

*Articolo 26***Questionario**

1. Anteriormente al 1° settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il questionario di cui all'allegato I, debitamente compilato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1788/2003.

Il Portogallo compila il questionario fornendo informazioni supplementari al fine di distinguere il calcolo del prelievo tra il continente e le Azzorre, a norma del regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione trattiene forfettariamente, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio ⁽²⁾, un importo sugli anticipi relativi alle spese agricole degli Stati membri interessati. Tale importo è pari al prelievo dovuto per un superamento teorico del quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed è calcolato nel modo seguente:

- a) se il questionario non è stato trasmesso entro il 1° settembre o se mancano dati essenziali per il calcolo del prelievo, la percentuale del superamento teorico è pari allo 0,005 % per settimana di ritardo;
- b) se è stato constatato che la somma dei quantitativi consegnati o venduti direttamente, comunicati nella versione aggiornata di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si discosta di oltre il 10 % dai dati forniti nella risposta iniziale al questionario, la percentuale del superamento teorico è pari allo 0,05 %.

3. In caso di modifica dei dati del questionario, in seguito segnatamente ai controlli di cui agli articoli da 18 a 21, lo Stato membro in questione trasmette alla Commissione una versione aggiornata del questionario anteriormente al 1° dicembre, al 1° marzo, al 1° giugno e al 1° settembre di ogni anno.

*Articolo 27***Altre comunicazioni**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 e del presente regolamento, nonché eventuali modifiche, entro un mese dall'adozione. Per le misure adottate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1788/2003 o ai sensi

dell'articolo 7 del presente regolamento, è allegata alla comunicazione una spiegazione delle misure adottate e della loro finalità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del presente regolamento per misurare la massa o, se del caso, per convertire il volume in massa, la giustificazione dei coefficienti adottati e le circostanze precise in cui sono applicabili nonché loro eventuali ulteriori modifiche.

3. Anteriormente al 1° settembre 2004 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una breve relazione sul sistema di gestione dei rispettivi quantitativi di riferimento nazionali nonché, in caso di modifica del sistema, una versione aggiornata della relazione anteriormente al 1° settembre di ogni anno successivo.

La relazione comprende una descrizione della situazione, in particolare per quanto riguarda le misure adottate in caso di cessioni temporanee, trasferimenti con corrispondente trasferimento di terre, altre misure specifiche di trasferimento, l'utilizzo dei quantitativi inutilizzati riassegnati e il ricorso alla riserva nazionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 28***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1392/2001 è abrogato.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi per il periodo 2003/2004 nonché, ove necessario, periodi precedenti salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 29***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

ALLEGATO I

Questionario annuale sull'applicazione del regime di prelievo nel settore del latte, istituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003

PERIODO DI APPLICAZIONE:

STATO MEMBRO:

1. Consegne

- 1.1. Numero di acquirenti riconosciuti:
di cui associazioni di acquirenti:
- 1.2. Somma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati per le consegne prima di tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (chilogrammi)
- 1.3. Numero di produttori che hanno effettuato consegne:
di cui produttori che dispongono anche di un quantitativo di riferimento per le vendite dirette:
- 1.4. Numero di conversioni temporanee dei quantitativi di riferimento chieste in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003
 - consegne convertite in vendite dirette e quantitativi interessati (chilogrammi)
 - vendite dirette convertite in consegne e quantitativi interessati (chilogrammi)
- 1.5. Tenore di riferimento di grassi medio (*)
- 1.6. Quantitativi di latte consegnati (chilogrammi)
- 1.7. Tenore effettivo medio di grassi delle consegne (g/kg)
- 1.8. Adeguamento delle consegne al tenore di riferimento di grassi (chilogrammi)
- 1.9. Numero delle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento registrate al 31 marzo e quantitativi in questione (chilogrammi)
- 1.10. Quantitativi di riferimento inutilizzati prima dell'eventuale riassegnazione (chilogrammi)
- 1.11. Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003:
 - importi ridistribuiti (in moneta nazionale)
 - importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003 (in moneta nazionale)

2. Vendite dirette

- 2.1. Somma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati per le vendite dirette prima di tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (chilogrammi):
- 2.2. Numero di produttori:
- 2.3. Quantitativi di latte e di equivalente latte venduti direttamente (chilogrammi):
di cui prodotti lattiero-caseari in equivalente latte (chilogrammi):
di cui
 - crema e burro:
 - formaggi:
 - yogurt:
 - altri:

(*) Media ponderata del tenore di riferimento di grassi individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1788/2003.

- 2.4. Quantitativi di riferimento inutilizzati prima dell'eventuale riassegnazione (chilogrammi)
- 2.5. Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2003:
- importi ridistribuiti (in moneta nazionale)
 - importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003.

ALLEGATO II

Tassi d'interesse di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2

- Per gli Stati membri della zona euro
EURO interbank borrowing offered rate (EURIBOR)
 - Per la Danimarca
Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR)
 - Per la Svezia
Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR)
 - Per il Regno Unito
London interbank borrowing offered rate (LIBOR)
 - Per Cipro
Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR)
 - Per la Repubblica ceca
Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR)
 - Per l'Estonia
Tallinn interbank borrowing offered rate (TALIBOR)
 - Per l'Ungheria:
Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR)
 - Per la Lituania
Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR)
 - Per la Lettonia
Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR)
 - Per Malta
Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR)
 - Per la Polonia
Warsaw interbank borrowing offered rate (WIBOR)
 - Per la Slovenia
Slovenian interbank borrowing offered rate (SITIBOR)
 - Per la Slovacchia
Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR)
-

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1392/2001
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	—
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 5	—
Articolo 6	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 7	Articolo 3
Articolo 8	Articolo 5
Articolo 9	Articolo 4
Articolo 10	—
Articolo 11	Articolo 6
Articolo 12	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 13	Articolo 7
Articolo 14	—
Articolo 15	Articolo 8
Articolo 16	Articolo 9
Articolo 17	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 18	—
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
paragrafo 2	—
paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 20	—
Articolo 21, paragrafi 1 e 2	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 22	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 23	Articolo 13
Articolo 24	Articolo 14
Articolo 25	Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 26	Articolo 15, paragrafo 1, lettera e),
Articolo 27	Articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed f)
Articolo 28	Articolo 16
Articolo 29	Articolo 17
Allegato I: Questionario annuale	Allegato I
Allegato II: Tassi d'interesse di riferimento	Allegato II
Allegato III: Tavola di concordanza	Allegato III

**REGOLAMENTO (CE) N. 596/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94, del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle uova ⁽⁵⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁶⁾ ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2771/75 stabilisce che l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso delle uova da cova. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle uova e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 ⁽⁸⁾.
- (3) Per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro dello stesso regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle uova, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni.

(4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2771/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

(5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.

(7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare, è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

(8) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(9) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione all'esportazione per le uova da cova può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ Cfr. allegato IV.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni esportazione di prodotti nel settore delle uova, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, escluse le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 8.

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 15, la designazione del prodotto e, nella casella 16, il relativo codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 596/2004
- Forordning (EF) nr. 596/2004
- Verordnung (EG) Nr. 596/2004
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004
- Regulation (EC) No 596/2004
- Règlement (CE) n° 596/2004
- Regolamento (CE) n. 596/2004
- Verordening (EG) nr. 596/2004
- Regulamento (CE) n.º 596/2004
- Asetus (EY) N:o 596/2004
- Förordning (EG) nr 596/2004.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno

dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle uova. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

- a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
- b) respinge le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
- c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate per categoria di prodotti e per destinazione.

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n.º 565/80
 - Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80
 - Fünf Werkstage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz
 - Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80
 - Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80
 - Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n.º 565/80
 - Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80
 - Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80
 - Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.º do Regulamento (CEE) n.º 565/80
 - Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa
 - Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.
2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)
- Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)

- Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
- Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
- Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued)
- Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
- Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
- Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
- Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
- Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
- Ger rätt till exportbidrag för (...) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Articolo 7

1. Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano, mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

- a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;
- b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;
- c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

- a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
- b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;
- c) il tasso della restituzione applicabile;
- d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Articolo 8

1. Per le uova da cova di cui ai codici NC 0407 00 11 e 0407 00 19, gli operatori dichiarano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

2. Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per le uova da cova esportate. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura «a posteriori» e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non è richiesta alcuna cauzione.

3. Ogni venerdì a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II e indicano, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. I titoli d'esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

5. L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1371/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽¹⁾	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg peso netto)
0407 00 11 9000	1	—
0407 00 19 9000	2	—
0407 00 30 9000	3	3 ⁽²⁾ 2 ⁽³⁾
0408 11 80 9100	4	10
0408 19 81 9100 0408 19 89 9100	5	5
0408 91 80 9100	6	15
0408 99 80 9100	7	4

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), settore 8.

⁽²⁾ Per le destinazioni indicate nell'allegato III.

⁽³⁾ Altre destinazioni.

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 596/2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore delle uova

Domanda di titoli d'esportazione — Uova

Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì ... al venerdì ...

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG AGRI/D/2 — Telefax: (32-2) 298 87 86
(e-mail: AGRI-POULTRY-EXPORT@cec.eu.int)

— Parte A — Comunicazione settimanale (da compilare separatamente per ogni categoria)

Categoria	Quantitativo		Codice geonomenclatura	Tasso della restituzione (EUR/100 kg/100 pezzi)	Importo globale delle restituzioni prefissate
	Articolo 4	Altro			
Totale per categoria					

Categoria	Quantitativi totali richiesti per categoria e per destinazione

— Parte B — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria e per destinazione dei titoli rilasciati il mercoledì

— Parte C — Comunicazione settimanale

Categoria	Quantitativi totali per categoria e per destinazione ritirati la settimana precedente

— Parte D — Comunicazione mensile

Categoria	Quantitativi non utilizzati per categoria e per destinazione

ALLEGATO III

Bahrein
Corea del Sud
Egitto
Emirati arabi uniti
Filippine
Giappone
Hongkong
Kuweit
Malaysia
Oman
Qatar
Russia
Tailandia
Taiwan
Yemen

*ALLEGATO IV***Regolamento abrogato e modificazioni successive**

Regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione	(GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16)
Regolamento (CE) n. 2522/95 della Commissione	(GU L 258 del 28.10.1995, pag. 39)
Regolamento (CE) n. 2840/95 della Commissione	(GU L 296 del 9.12.1995, pag. 5)
Regolamento (CE) n. 1157/96 della Commissione	(GU L 153 del 27.6.1996, pag. 19)
Regolamento (CE) n. 1008/98 della Commissione	(GU L 145 del 15.5.1998, pag. 6)
Regolamento (CE) n. 2336/1999 della Commissione	(GU L 281 del 4.11.1999, pag. 16)
Regolamento (CE) n. 2260/2001 della Commissione	(GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11)

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1371/95	Presente regolamento
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
Articolo 3, paragrafi 1-3	Articolo 3, paragrafi 1-3
Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 4, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 3, paragrafi 5-7	Articolo 3, paragrafi 5-7
Articolo 4, primo e secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 7, paragrafi 3-4	Articolo 7, paragrafi 3-4
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10	—
—	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Allegati I-III	Allegati I-III
—	Allegato IV
—	Allegato V

**REGOLAMENTO (CE) N. 597/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

**che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 e modifica detto regolamento per quanto riguarda i
titoli di esportazione per il latte in polvere esportato nella Repubblica dominicana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ⁽²⁾, stabilisce all'articolo 20 bis le disposizioni applicabili alla gestione del contingente di latte in polvere da esportare verso la Repubblica dominicana nel quadro del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Per permettere agli operatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia di chiedere titoli di esportazione per il contingente destinato all'esportazione verso la Repubblica dominicana per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005, è opportuno posticipare il periodo di presentazione delle domande.
- (3) Per garantire un controllo più accurato dei prodotti esportati e ridurre al minimo i rischi di azioni speculative, i titoli di esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 20 bis, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 174/1999 devono essere validi soltanto per il codice del prodotto per il quale sono stati rilasciati. Di conse-

guenza, le deroghe di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, non devono più essere ammesse per i titoli rilasciati a partire dal prossimo esercizio contingente.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 174/1999.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 174/1999, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005 le domande di titolo sono presentate dal 10 al 15 maggio 2004.

Articolo 2

All'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, il testo del paragrafo 17 è sostituito dal seguente:

«17. Le disposizioni di cui al capo I si applicano ad eccezione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 6, 9 e 10.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica soltanto ai titoli di esportazione rilasciati dal 1° giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 598/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 31,873 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

**REGOLAMENTO (CE) N. 599/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2004**

**concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi
agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) La presentazione armonizzata dei certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi intracomunitari è indispensabile per la realizzazione del sistema TRACES, quale previsto dalla decisione 2003/623/CE della Commissione relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES ⁽⁵⁾, per consentire la gestione e l'analisi delle informazioni inserite nel sistema, al fine di migliorare la sicurezza sanitaria della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽³⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽⁴⁾ GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE del Consiglio.

⁽⁵⁾ GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

(2) L'introduzione di un modello armonizzato in cui riportare il risultato delle ispezioni effettuate ai sensi delle direttive 89/662/CEE, 91/628/CEE e 90/425/CEE è necessaria per il trattamento automatizzato dei dati raccolti e costituisce la base di una presentazione standardizzata dei risultati, conformemente a quanto richiesto dalle summenzionate direttive.

(3) Occorre armonizzare la presentazione dei modelli dei documenti richiesti dalla normativa comunitaria nei seguenti atti:

— l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁶⁾,

— gli allegati D1 e D2 della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽⁷⁾,

— l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽⁸⁾,

— l'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽⁹⁾,

— l'allegato D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁰⁾,

— l'allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹¹⁾,

⁽⁶⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio.

⁽⁷⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/101/CE della Commissione.

⁽⁸⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽⁹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹⁰⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

- l'allegato E della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e di prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾,
 - l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾,
 - l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾,
 - l'allegato della decisione 94/273/CE della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi ⁽⁴⁾,
 - l'allegato della decisione 95/294/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina ⁽⁵⁾,
 - l'allegato della decisione 95/307/CE della Commissione, del 24 luglio 1995, che stabilisce il modello del certificato sanitario da utilizzare negli scambi di sperma equino ⁽⁶⁾,
 - gli allegati I e II della decisione 95/388/CE della Commissione, del 19 settembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina ⁽⁷⁾,
 - l'allegato della decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina ⁽⁸⁾,
 - gli allegati I e II della decisione 99/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE ⁽⁹⁾,
 - l'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati ⁽¹⁰⁾,
 - l'allegato IV della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽¹¹⁾,
 - l'allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹²⁾,
 - l'allegato D della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale ⁽¹³⁾,
 - l'allegato IV della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento ⁽¹⁴⁾,
 - l'allegato II della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽¹⁵⁾,
 - l'allegato V della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni ⁽¹⁶⁾.
- (4) Occorre inoltre armonizzare la presentazione degli scambi di informazioni tra autorità competenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁷⁾ in caso di spedizione di sottoprodotti e di prodotti trasformati.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/708/CE della Commissione.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione.

⁽⁵⁾ GU L 182 del 2.8.1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU L 234 del 3.10.1995, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹²⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio.

⁽¹³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio.

⁽¹⁴⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹⁶⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio.

⁽¹⁷⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I vari certificati sanitari richiesti nel quadro degli scambi intracomunitari, tranne quelli relativi agli equidi registrati, sono presentati secondo i modelli armonizzati di cui in allegato.

I summenzionati modelli di certificato constano di:

- 1) una parte I «Informazioni relative alla partita», standardizzata,

- 2) una parte II «Certificazione», in cui sono riportati i requisiti stabiliti dalla normativa specifica relativa a ciascuna specie, ciascun tipo di produzione e ciascun tipo di prodotto,
- 3) una parte III «Controllo», standardizzata, in cui sono registrati i risultati delle ispezioni effettuate conformemente alla normativa vigente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2004.

Tuttavia, gli Stati membri che lo desiderano possono utilizzare la presentazione suddetta dei certificati a decorrere dal 1° aprile 2004 nel quadro del sistema TRACES.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. N° Certificati originali annessi		N° Documenti di accompagnamento	
			I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento			
	I.8. Paese di origine Codice ISC		I.9. Regione di origine Codice		I.10. Paese di destinazione Codice ISO	
					I.11. Regione di destinazione Codice	
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta degli animali <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda riconosciuta acquacoltura <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta degli animali <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda riconosciuta acquacoltura <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale			
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro			
	I.18. Specie animale/ Prodotto			I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/ Peso lordo
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24. Tipo di imballaggio		
	I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrasso <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Transumanza <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> Equidi registrati <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Consumo umano: <input type="checkbox"/> Alimentazione animale: <input type="checkbox"/> Uso farmaceutico: <input type="checkbox"/> Uso tecnico: <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>					
	I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Stato membro Stato membro	
I.28. Esportazione Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29. Tempo previsto per il trasporto		
I.30. Ruolino di marcia Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
I.31. Identificazione degli animali						

Parte 2: Certificazione	II. Informazioni sanitarie * <input type="checkbox"/>	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica	
Unità veterinaria locale		Numero dell'UVL	
Data:		Firma:	
Timbro			

* Indicare le esigenze sanitarie specifiche

Parte 3: Controllo	III.1. Data del controllo <input type="text"/>	III.2. Numero di riferimento del certificato:
	III.3. Controlli documentali No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Normativa comunitaria Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/> Garanzie supplementari Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/> Requisiti nazionali Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>	III.4. Controllo d'identità: No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>
	III.5. Controlli materiali: No <input type="checkbox"/> Numero di animali controllati <input type="text"/> Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>	III.6. Esami di laboratorio No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Data: _____ Test per la ricerca di: Casuale <input type="checkbox"/> Per casi sospetti <input type="checkbox"/> Risultati: Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>
	III.7. Controllo del benessere No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Soddisfacenti <input type="checkbox"/> non soddisfacenti <input type="checkbox"/>	III.9. Violazione della normativa sanitaria III.9.1. Certificato assente/non valido <input type="checkbox"/> III.9.2. Documenti non conformi <input type="checkbox"/> III.9.3. Stato membro non autorizzato <input type="checkbox"/> III.9.4. Regione / area non riconosciuta <input type="checkbox"/> III.9.5. Specie vietata <input type="checkbox"/> III.9.6. Assenza di garanzie supplementari <input type="checkbox"/> III.9.7. Azienda non autorizzata <input type="checkbox"/> III.9.8. Animali malati o sospetti <input type="checkbox"/> III.9.9. Risultati d'analisi sfavorevoli <input type="checkbox"/> III.9.10. Identificazione assente o non regolamentare <input type="checkbox"/> III.9.11. Assenza dei requisiti nazionali <input type="checkbox"/> III.9.12. Indirizzo del luogo di destinazione inesatto <input type="checkbox"/> III.9.13. Altro <input type="checkbox"/>
	III.8. Violazione della normativa sul benessere degli animali III.8.1. Autorizzazione di trasporto non valida <input type="checkbox"/> III.8.2. Mezzi di trasporto non conformi <input type="checkbox"/> III.8.3. Densità di carico eccessiva <input type="checkbox"/> Superficie media <input type="checkbox"/> III.8.4. Tempi di trasporto non rispettati <input type="checkbox"/> III.8.5. Abbeveraggio o alimentazione carenti <input type="checkbox"/> III.8.6. Incuria o maltrattamenti degli animali <input type="checkbox"/> III.8.7. Altri <input type="checkbox"/>	III.10. Conseguenze del trasporto sugli animali Numero di animali morti: <input type="text"/> Stima <input type="text"/> Numero di animali non idonei: <input type="text"/> Stima <input type="text"/> Numero di animali che hanno partorito o abortito: <input type="text"/>
	III.11. Azioni correttive III.11.1. Partenza ritardata <input type="checkbox"/> III.11.2. Procedura di trasferimento <input type="checkbox"/> III.11.3. Quarantena <input type="checkbox"/> III.11.4. Macellazione/Eutanasia <input type="checkbox"/> III.11.5. Distruzione di carcasse/prodotti <input type="checkbox"/> III.11.6. Rispedizione <input type="checkbox"/> III.11.7. Trattamento dei prodotti <input type="checkbox"/> III.11.8. Utilizzo dei prodotti per fini diversi <input type="checkbox"/> Identificazione <input type="checkbox"/>	III.12. Provvedimenti dopo la quarantena III.12.1. Macellazione/Eutanasia <input type="checkbox"/> III.12.2. Messa in libertà <input type="checkbox"/>
	III.14. Luogo del controllo Stabilimento <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta degli animali <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Porto <input type="checkbox"/> Aeroporto <input type="checkbox"/> Punto di uscita <input type="checkbox"/> Durante il tragitto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
	III.14. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Unità veterinaria locale Numero dell'UVL Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica Data: Firma:	

Note per la compilazione del certificato intracomunitario

Osservazione generale: Il documento va compilato in stampatello. Per selezionare un'opzione, apporre una crocetta nell'apposito spazio

Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo ad un paese.

Principi

Il certificato è destinato agli scambi intracomunitari di tutti gli animali e tutti i prodotti di cui alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, di tutti i prodotti di origine animale di cui alla direttiva 89/662/CEE per i quali è richiesto un certificato sanitario, nonché di tutti i sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per i quali è richiesta un'informazione preventiva.

Il certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'ispezione sanitaria o di salubrità effettuato nello Stato membro di origine.

Il certificato è valido soltanto per una specie o un tipo di prodotto alla volta.

La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

L'originale del certificato deve scortare la partita sino alla sua destinazione finale.

L'azienda o l'impianto di trasformazione deve conservare l'originale o una copia del certificato per almeno tre anni.

I certificati possono essere compilati unicamente per gli animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario. Lo stesso dicasi per i prodotti.

Il certificato deve essere rilasciato entro 24 ore dalla partenza della partita.

Parte 1 Questa parte va compilata dallo speditore o dal commerciante nonché da un veterinario ufficiale o un ispettore ufficiale per gli animali d'acquacoltura

- Casella I.1. Speditore: indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o morale che spedisce la partita.
- Casella I.2. Il numero di riferimento del certificato è un numero di riferimento unico attribuito dal sistema TRACES.
- Casella I.2.a. Il numero di riferimento locale è un numero che l'autorità competente può attribuire secondo la propria classificazione.
- Casella I.3. Autorità centrale competente: nome e numero dell'autorità centrale competente del paese di origine come pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
- Casella I.4. Autorità locale competente: nome e numero dell'unità veterinaria competente del luogo di origine come pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
- Casella I.5. Destinatario: indicare nome e indirizzo della persona fisica o morale responsabile della ricezione della partita nel paese di destinazione.
- Casella I.6. Certificati originali annessi: riguardano unicamente gli animali che transitano per un centro di raccolta (bovini, suini, ovini, caprini, equidi): indicare il numero di riferimento di ciascun certificato che costituisce la nuova partita.
- Documenti di accompagnamento: riguardano esclusivamente gli equidi e gli animali elencati nella convenzione di Washington sulle specie protette nonché i prodotti:
- Per gli equidi e gli animali elencati nella convenzione di Washington sulle specie protette indicare il numero di passaporto o di autorizzazione CITES.
- Per i prodotti e i sottoprodotti indicare il numero del documento commerciale.

- Casella I.7. Commerciante: voce che riguarda unicamente le partite di bovini, suini, ovini o caprini: indicare il numero ufficiale di registrazione e il nome del commerciante riconosciuto.
- Casella I.8. Paese di origine: indicare il nome del paese di provenienza degli animali o dei prodotti.
- Casella I.9. Regione di origine: riguarda esclusivamente i bovini, suini e gli animali d'acquacoltura nel quadro delle misure di regionalizzazione.
- Per i bovini e i suini indicare le regioni amministrative.
- Per gli animali d'acquacoltura indicare le zone e le zone litoranee riconosciute.
- Codice riportato nella pertinente normativa.
- Casella I.10. Paese di destinazione: indicare il nome del paese cui sono destinati gli animali.
- Casella I.11. Regione di destinazione: cfr. casella I.9.
- Casella I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca: luogo di provenienza degli animali o dei prodotti.
- Azienda: conformemente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE.
- Azienda riconosciuta per l'acquacoltura: riguarda unicamente gli animali d'acquacoltura: conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 91/67/CEE.
- Centro di raccolta degli animali: riguarda unicamente i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equidi: conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), punti 9 e 10, della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE.
- Sede del commerciante: riguarda unicamente gli ovini e i caprini: conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), punto 12, della direttiva 91/68/CEE.
- Organismo riconosciuto: organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, segnatamente gli zoo e i laboratori di ricerca riconosciuti.
- Centro di raccolta dello sperma: centro di raccolta e di magazzinaggio dello sperma conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 88/407/CEE.
- Gruppo di raccolta di embrioni: struttura riconosciuta per la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio degli embrioni e degli ovuli conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 89/556/CEE.
- Stabilimento: riguarda unicamente i prodotti o i sottoprodotti di origine animale, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/662/CEE.
- Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento o di registrazione di tali strutture nei casi in cui quest'ultimo è richiesto dalla normativa.
- Casella I.13. Luogo di destinazione: luogo dove gli animali o i prodotti sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati (eccetto i punti di sosta) e mantenuti conformemente alla normativa in vigore. Cfr. casella I.12.
- Casella I.14. Luogo di carico: riguarda unicamente gli animali: indicare la città e il codice postale del luogo in cui vengono caricati gli animali.
- Casella I.15. Data e ora della partenza: riguarda unicamente gli animali: indicare la data e l'ora previste alla quale gli animali devono partire.
- Casella I.16. Mezzo di trasporto: indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto.
- La modalità di trasporto (per via aerea, marittima, ferroviaria o su strada).
- L'identificazione del mezzo di trasporto: per gli aerei il numero di volo, per le navi il nome della nave, per i treni il numero del treno e il numero del vagone, per gli automezzi il numero di targa e, eventualmente, la targa del rimorchio. La casella "Altro" si riferisce alle modalità di trasporto non contemplate dalla direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

- Casella 1.17. Trasportatore: riguarda esclusivamente gli animali: ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, indicare il numero di riconoscimento del trasportatore.
- Casella 1.18. Specie animale/prodotto: per gli animali: indicare la denominazione comune della specie secondo la classificazione della nomenclatura doganale; per i prodotti animali (sperma, ovulo, embrione) indicare la specie e la natura. Per i prodotti di origine animale, indicare il tipo di prodotto secondo la classificazione della nomenclatura doganale.
- Casella 1.19. Codice NC: indicare almeno le prime quattro cifre del pertinente codice della nomenclatura combinata (codice NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, quale da ultimo modificato.
- Casella 1.20. Numero di animali/Peso lordo:
- Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale (sperma, ovulo, embrione) indicare il numero di capi o di fiale, espresso in unità.
- Nel caso degli animali d'acquacoltura e i prodotti, indicare il peso totale in kg.
- Casella 1.21. Temperatura: riguarda unicamente i prodotti di origine animale; indicare le modalità di conservazione.
- Casella 1.22. Numero di colli: indicare il numero di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali o il numero di container per i prodotti.
- Casella 1.23. Numero del sigillo e numero del container: indicare tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container, in particolare per i prodotti.
- Casella 1.24. Tipo di imballaggio: riguarda unicamente i prodotti.
- Casella 1.25. Animali certificati per/prodotti certificati per: indicare esclusivamente la destinazione degli animali o dei prodotti.
- Allevamento: per gli animali d'allevamento e da reddito.
- Ingrasso: riguarda esclusivamente gli ovini e i caprini.
- Macellazione: per gli animali destinati al mattatoio.
- Transumanza: riguarda esclusivamente i bovini che pascolano nelle zone di montagna.
- Organismo riconosciuto: ai sensi della direttiva 92/65/CEE, si intendono organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
- Riproduzione artificiale: riguarda unicamente lo sperma, gli ovuli e gli embrioni.
- Equidi registrati: conformemente alle disposizioni della direttiva 90/426/CEE.
- Ripopolamento: riguarda unicamente la selvaggina destinata alla ricostituzione del patrimonio.
- Animali da compagnia: animali domestici da compagnia oggetto di transazioni commerciali.
- Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano e per i quali la normativa esige un certificato sanitario.
- Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all'alimentazione animale di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Uso farmaceutico:
- Uso tecnico: prodotti non idonei al consumo umano e animale e destinati all'impiego industriale, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- La voce "Altri" è destinata a casi non previsti dalla presente classificazione.

- Casella I.26. Transito in un paese terzo: indicare il nome dei paesi con il rispettivo codice ISO nonché il punto di uscita conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 della decisione 93/444/CEE e il nome e il numero del posto di ispezione frontaliero di entrata degli animali nell'Unione europea.
- Casella I.27. Transito negli Stati membri: indicare il codice ISO dei paesi dell'UE/SEE attraversati da una partita di animali o di prodotti.
- Casella I.28. Esportazione: indicare il punto di uscita dall'UE/SEE.
- Casella I.29. Tempo previsto per il trasporto: indicare la stima conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.
- Casella I.30. Ruolino di marcia: indicare se, in funzione dei requisiti normativi, è stato presentato un ruolino di marcia.
- Casella I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti: indicare i requisiti specifici inerenti alle specie animali e alla natura dei prodotti.

Parte 2 **La presente parte va compilata unicamente da un veterinario ufficiale o un ispettore ufficiale per gli animali d'acquacoltura**

- Casella II. Informazioni sanitarie: compilare la parte conformemente alla pertinente normativa.
- Casella II.a. Numero di riferimento: cfr. casella I.2.
- Casella II.b. Numero di riferimento locale: cfr. casella I.2.a.

Parte 3 **Controllo: la presente parte deve essere compilata da un veterinario ufficiale o un ispettore ufficiale all'atto del controllo a destinazione o durante il trasporto per quanto riguarda gli animali e all'atto dell'invio dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 1774/2002**

- Casella III.1. Data del controllo
- Casella III.2. Numero di riferimento del certificato: cfr. casella I.2.
- Casella III.3. Controlli documentali: controllo del rispetto delle norme comunitarie e delle garanzie supplementari riconosciute ad alcuni Stati membri e, per quanto riguarda le specie non elencate all'allegato A della direttiva 90/425/CEE, dei requisiti nazionali, indipendentemente dalla destinazione finale. Il mancato rispetto di una garanzia supplementare o di un requisito nazionale compromette l'idoneità della partita.
- Casella III.4. Controllo d'identità: verificare la partita rispetto al certificato e ai documenti di accompagnamento.
- Casella III.5. Controlli materiali: si riferiscono ai risultati dell'esame clinico eseguito, alla mortalità e alla morbilità all'interno della partita. Indicare il numero di animali controllati.
- Casella III.6. Esami di laboratorio:
- Test per la ricerca di: indicare la categoria della sostanza o dell'agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio.
- La voce "Per casi sospetti" si riferisce ai casi di sospetto di una malattia degli animali, ai casi in cui sono presenti sintomi di malattia o in cui gli animali sono esaminati in forza di misure di salvaguardia in vigore.
- Casella III.7. Controllo del benessere: indicare le condizioni di trasporto e lo stato di benessere degli animali all'arrivo.
- Casella III.8. Violazione della normativa sul benessere degli animali: compilare una o più caselle in funzione del tipo o dei tipi di violazione.

- Casella III.9. Violazione della normativa sanitaria: compilare la casella corrispondente al tipo di infrazione.
- III.9.1. Certificato assente: quando una partita circola senza alcun certificato e senza informazione preventiva.
- III.9.2. Documenti non conformi: gli elementi costitutivi della partita non corrispondono alla certificazione presentata.
- III.9.3. Stato membro non autorizzato: qualora una misura di salvaguardia interessi lo Stato membro per la specie in questione.
- III.9.5. Specie vietata: animali di una specie non armonizzata vietata in uno Stato membro oppure animali di una specie protetta dalla convenzione di Washington in violazione della pertinente normativa.
- III.9.12 Indirizzo inesatto: qualora l'indirizzo indicato non esista o non corrisponda alla specie o al prodotto di cui trattasi oppure la partita non sia mai arrivata all'indirizzo indicato.
- Casella III.10. Conseguenze del trasporto sugli animali: riguarda unicamente gli animali: indicare il numero di animali morti e di animali non idonei al trasporto, nonché il numero di femmine che hanno partorito o abortito durante il trasporto. Nel caso di animali trasportati in grandi quantità (pulcini di un giorno, pesci, molluschi, ecc.), fornire eventualmente una stima del numero di esemplari morti o non idonei.
- Casella III.11. Azioni correttive: indicare la decisione presa per porre fine alla violazione conformemente alle direttive 91/628/CEE, 90/425/CEE o 89/662/CEE.
- III.11.1. Partenza ritardata: ritardare il trasporto per consentire agli animali di essere idonei al viaggio.
- III.11.2. Procedura di trasferimento: trasferimento degli animali da un mezzo di trasporto non conforme a un mezzo di trasporto conforme.
- Casella III.12. Provvedimenti dopo la quarantena: riguarda unicamente gli animali: macellazione o messa in libertà degli animali secondo i risultati degli esami.
- Casella III.13. Luogo del controllo
- Casella III.14. Firma del veterinario o dell'ispettore ufficiale: indicare da quale unità veterinaria locale dipende il firmatario.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2004

relativa allo svincolo parziale dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR ai sensi del 9° Fondo europeo di sviluppo per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ai fini dell'istituzione di un Fondo per l'acqua

(2004/289/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con il secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 2,

visto l'articolo 1 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato il 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 («accordo interno»),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al paragrafo 1 del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE («protocollo finanziario»), il periodo contemplato dal protocollo finanziario è di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 2000. Il paragrafo 5 del protocollo finanziario specifica tuttavia che il suo importo complessivo, integrato dai saldi trasferiti dai precedenti Fondi europei di sviluppo (FES), interessa il periodo compreso tra il 2000 e il 2007.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno, nonché della dichiarazione UE sul protocollo finanziario, allegata sotto forma di dichiarazione XVIII all'accordo di partenariato ACP-CE, dell'importo complessivo di 13,5 miliardi di EUR del 9° FES per i

paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), soltanto 12,5 miliardi di EUR sono stati svincolati al momento dell'entrata in vigore del protocollo finanziario, il 1° aprile 2003. Tale importo è suddiviso in tre dotazioni: 9,259 miliardi di EUR per lo sviluppo a lungo termine, 1,204 miliardi di EUR per la cooperazione e l'integrazione regionali e 2,037 miliardi di EUR per il Fondo investimenti.

- (3) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno, può essere svincolato un importo di 1 miliardo di EUR soltanto dopo un riesame dei risultati che il Consiglio dell'UE effettuato nel 2004 su proposta della Commissione. Il paragrafo 7 del protocollo finanziario e la dichiarazione XVIII specificano che la verifica dei risultati sarà una valutazione del grado di rispetto di impegni ed esborsi.
- (4) Il livello di impegni ed esborsi alla fine del 2003 insieme alle previsioni per il periodo 2004-2007 presentate dalla Commissione indicano che le risorse del 9° FES per i paesi ACP possono essere impegnate totalmente e che una prima quota del miliardo condizionale può essere svincolata sulla base dei risultati raggiunti sinora.
- (5) Il 19 maggio 2003 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di mettere a disposizione ingenti risorse per l'acqua e le strutture igienico-sanitarie e ha invitato la Commissione a elaborare proposte pratiche da discutere in seno all'UE e in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE.
- (6) È importante considerare le esigenze finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio concernenti l'accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie e la necessità di strumenti innovativi per mobilitare risorse supplementari a tal fine,

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio approva l'istituzione di un Fondo per l'acqua per i paesi ACP.

Articolo 2

Il Consiglio accetta di prendere in considerazione un importo di 500 milioni di EUR dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno da destinare a tale Fondo per l'acqua.

Una prima quota di 250 milioni di EUR è svincolata e suddivisa come segue:

- 1) 185 milioni di EUR per la dotazione per il sostegno allo sviluppo a lungo termine, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo interno nonché al paragrafo 3, lettera a), del protocollo finanziario, facendo giungere l'importo totale della dotazione a 9,444 miliardi di EUR.
- 2) 24 milioni di EUR per la dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo interno nonché al paragrafo 3, lettera b), del protocollo finanziario, facendo giungere l'importo totale della dotazione a 1,228 miliardi di EUR.
- 3) 41 milioni di EUR per il Fondo investimenti, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo interno nonché al paragrafo 3, lettera c), del protocollo finanziario, facendo giungere l'importo totale della dotazione a 2,078 miliardi di EUR.

Articolo 3

Alla luce dei risultati delle revisioni intermedie delle strategie nazionali e dell'esame dei risultati del FES che il Consiglio effettuerà entro il 2004, il Consiglio deciderà entro il marzo 2005:

- 1) la mobilitazione di una seconda quota di 250 milioni di EUR;
- 2) l'utilizzo dei restanti 500 milioni di EUR dell'importo condizionale di 1 miliardo di EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo interno per scopi da stabilire.

Articolo 4

La presente decisione è comunicata al Consiglio dei ministri ACP.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2004

che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2004/290/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con una richiesta presentata sotto forma di due lettere trasmesse alla Commissione, protocollate dal Segretariato generale il 1° settembre 2003 e il 12 novembre 2003, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre tre misure di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE al fine di impedire la frode e l'evasione fiscale.
- (2) Nel settore delle imprese edili e delle imprese di pulizia di immobili si sono registrate perdite considerevoli di IVA in quanto l'IVA, pur correttamente fatturata, non veniva versata alle autorità fiscali e il destinatario esercitava il diritto alla deduzione. Gli operatori inadempienti non potevano essere identificati o erano identificati troppo tardi per recuperare l'IVA persa. Il numero di tali casi è aumentato in modo così considerevole da richiedere l'adozione di misure legali. La designazione del destinatario della prestazione quale debitore dell'IVA riguarda solo le imprese che possono esercitare il diritto alla deduzione e non riguarda i privati. Essa si limita inoltre a due settori specifici in cui le perdite in termini di IVA hanno raggiunto una dimensione insostenibile. Una simile deroga è già stata concessa all'Austria con la decisione 2002/880/CE ⁽²⁾.
- (3) Le perdite in termini di IVA sono state rilevate anche per le cessioni di beni immobili ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettere g) e h), le quali sono particolarmente sensibili alla frode e all'evasione dell'IVA nei casi in cui il fornitore esercita l'opzione di tassare la cessione. I beni immobili sono beni di alto valore e di conseguenza l'importo imponibile e le perdite in termini di IVA, anche per una sola transazione, sono particolarmente elevati. Il mantenimento dell'opzione di tassare le cessioni di beni immobili è necessario per mantenere neutrale il sistema IVA. Nelle circostanze specifiche della cessione di beni immobili, la designazione del destinatario della presta-

zione quale debitore dell'IVA appare la soluzione più appropriata per far fronte all'elevato rischio. Essa impedisce la doppia responsabilità fiscale del fornitore e del destinatario, che comporterebbe un maggiore rischio economico per il destinatario e procedure di recupero onerose per le autorità fiscali, e impedisce inoltre la responsabilità fiscale di una terza persona, per esempio un notaio, che creerebbe costi maggiori per i fornitori e i destinatari. La deroga riguarda in pratica soltanto le cessioni tra soggetti passivi e si limita quindi a casi specifici.

- (4) La deroga non incide né sull'importo dell'imposta sul valore aggiunto da versare allo stadio del consumo finale né sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, come formulato nell'articolo 28, lettera g), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a designare, con effetto dal 1° aprile 2004, i destinatari delle prestazioni di beni e di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione quali debitori dell'IVA.

Articolo 2

Il destinatario della prestazione di beni e di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi:

- 1) qualora i servizi di pulizie negli immobili siano forniti ad un soggetto passivo, eccetto il caso in cui il destinatario della prestazione affitti esclusivamente non più di due residenze, ovvero qualora i lavori di costruzione siano forniti ad un soggetto passivo;
- 2) qualora i beni immobili siano ceduti ad un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettere g) e h), e nel caso in cui il fornitore abbia esercitato il diritto a tassare la cessione.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 2008.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 24.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

recante modifica della decisione 96/228/CE relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia

[notificata con il numero C(2004) 966]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2004/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 maggio 1995 la Svezia ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143 dell'atto di adesione, il regime di aiuti proposto a titolo dell'articolo 142.
- (2) Il regime di aiuti è stato approvato con la decisione 96/228/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (3) In data 8 luglio 2002 e 30 giugno 2003 la Svezia ha chiesto alla Commissione di modificare alcuni aspetti della decisione 96/228/CE, provvedendo successivamente a presentare informazioni complementari a sostegno di tali richieste.
- (4) Nelle lettere sopra citate la Svezia ha chiesto di aumentare alcuni aiuti unitari. Queste modifiche considerano il cambiamento nel livello delle indennità compensative e non sono tali da determinare un aumento del sostegno complessivo.
- (5) L'esperienza ha dimostrato che non è più necessaria la misura precauzionale finalizzata a prevenire possibili aumenti della produzione che beneficia di aiuti. Inoltre le limitazioni degli importi di aiuto e del numero di unità comprese nel regime di aiuto soddisfano lo stesso obiettivo.
- (6) Le quote degli aiuti comunitari previsti sono state modificate. Pertanto esse non assolvono più lo scopo originario e non occorre determinarle anticipatamente.
- (7) La decisione 96/228/CE deve essere modificata di conseguenza.

- (8) In considerazione della natura e della portata delle modifiche, e su richiesta della Svezia, è opportuno che la modifica entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/228/CE è modificata come segue:

- 1) Nell'articolo 2, è soppresso il paragrafo 2.
- 2) Nell'articolo 3, paragrafo 1 il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli aiuti sono autorizzati tenendo conto degli aiuti comunitari e in nessun caso possono essere concessi in funzione dei quantitativi prodotti, ad eccezione degli aiuti per il settore del latte di vacca.»
- 3) Nell'articolo 4, è soppresso il paragrafo 3.
- 4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Qualora la Commissione proceda ad una revisione della presente decisione, particolarmente alla luce dell'evoluzione del valore della moneta nazionale o dell'evoluzione degli aiuti comunitari, qualunque modifica degli aiuti autorizzati dalla presente decisione è applicabile soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello durante il quale la modifica di cui sopra è stata adottata.»
- 5) Gli allegati II e V sono soppressi.
- 6) L'allegato III è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 76 del 26.3.1996, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/411/CE (GU L 155 del 28.6.2000, pag. 60).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma

	Aiuto unitario ammissibile (in SEK per unità)				Aiuto totale ammissibile per sottoregione (in milioni di SEK/anno)				Totale
	Sottoregione				Sottoregione				
	1	2A	2B	3	1	2A	2B	3	
Latte di vacca (SEK/kg)	1,07	0,71	0,47	0,09	54,00	158,00	56,37	7,50	275,87
Capre (SEK/capo) ⁽¹⁾	508	430	430	430	0,60	0,40		0,20	1,20
Suini (SEK/capo)									
— suini da macello	222	143	143	23	0,46	13,05		0,66	14,17
— scrofe	1 043	637	637	300	0,22	3,79		0,39	4,40
Galline ovaiole (SEK/capo)	13,45	13,45	13,45	4,90	0,67	1,69		0,048	2,40
Bacche e ortaggi (SEK/ha) ⁽²⁾	2 850	2 850	2 850	1 850	1,84			0,19	2,03
Aiuto al trasporto di latte di vacca (SEK/kg) ⁽³⁾	0,043	0,039	0,039	0,030	2,20	8,70	4,90	2,80	18,60
Totale									318,67

⁽¹⁾ Soltanto capre destinate alla produzione di latte.

⁽²⁾ Patate escluse.

⁽³⁾ Tra l'azienda agricola e il centro di raccolta o di prima trasformazione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE

[notificata con il numero C(2004) 1282]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 37 e 37 bis,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) ⁽⁴⁾ definisce i principi della rete di comunicazione tra le unità veterinarie, elencate nella decisione 2002/459/CE ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione 2003/24/CE della Commissione ⁽⁶⁾ prevede la creazione del sistema informatico TRACES che integra nell'ambito di un'unica architettura le funzionalità dei sistemi ANIMO e SHIFT.

- (3) La decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «ANIMO» e gli Stati membri ⁽⁷⁾ stabilisce che i contratti tra gli Stati membri e il centro di gestione ANIMO scadono il 31 marzo 2004. È pertanto opportuno che tale data segni l'avvio di TRACES, per evitare di rinnovare i contratti in questione.
- (4) Taluni Stati membri non sono ancora in condizioni di utilizzare TRACES alla data fissata dalla Commissione, ossia al 1° aprile 2004, dato il loro livello di impreparazione al passaggio da ANIMO a TRACES. Occorre pertanto stabilire per tali Stati membri un periodo transitorio per consentir loro di ultimare la migrazione verso TRACES.
- (5) Occorre modificare la decisione 92/486/CEE per consentire il rinnovo dei contratti tra gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio e il centro di gestione ANIMO.
- (6) I contratti tra il centro di gestione ANIMO e i posti di ispezione frontaliere situati in Germania, Austria e Italia elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità ⁽⁸⁾ dovranno essere adattati poiché nel quadro dell'adesione dei nuovi Stati membri è prevista la scomparsa di tali posti d'ispezione.
- (7) Per consentire agli Stati membri precursori di adeguarsi a TRACES, l'introduzione dell'insieme delle funzionalità del nuovo sistema dovrà avvenire gradualmente garantendo al contempo, fin dall'inizio, un livello d'informazione pari a quello assicurato dal sistema ANIMO.
- (8) Tutte le informazioni contenute nei documenti veterinari comuni di entrata relativi ai prodotti, di cui al regolamento (CE) n. 136/2004 ⁽⁹⁾, nei documenti veterinari comuni di entrata relativi agli animali, di cui al regolamento (CE) n. 282/2004, nonché nei certificati per gli scambi intracomunitari, armonizzati dal regolamento (CE) n. 599/2004 ⁽¹⁰⁾, devono essere trasmesse tramite il sistema TRACES.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.).

⁽³⁾ GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 95/1/CE (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 113.).

⁽⁴⁾ GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CEE della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 61.).

⁽⁶⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/236/CE della Commissione (GU L 87 del 4.4.2003, pag. 12).

⁽⁸⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

⁽¹⁰⁾ Cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «ANIMO» la rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie di cui alla decisione 91/398/CEE;
- b) «TRACES» il sistema informatico veterinario integrato di cui alla decisione 2003/24/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il sistema TRACES a decorrere dal 1° aprile 2004 e cessano a decorrere da tale data di inserire messaggi nel sistema ANIMO.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1° aprile 2004 siano registrati nel sistema TRACES i seguenti elementi:

- a) la parte I dei certificati inerenti agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale per i quali la normativa impone un'informazione preventiva,
- b) i documenti veterinari comuni di entrata relativi agli animali introdotti in uno Stato membro e destinati ad un altro Stato membro, e
- c) i documenti veterinari comuni di entrata relativi ai prodotti in transito all'interno della Comunità e ai prodotti ammessi nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 8, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 31 dicembre 2004 siano inseriti nel sistema TRACES i seguenti elementi:

- a) le parti I e II dei certificati sanitari inerenti agli scambi nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo,
- b) i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali introdotti nella Comunità e
- c) i documenti veterinari comuni di entrata per tutti i prodotti introdotti nella Comunità indipendentemente dal loro regime doganale.

Articolo 4

Nell'ambito della normativa comunitaria, ogni riferimento a ANIMO si intende come riferimento a TRACES a decorrere dal:

- a) 1° aprile 2004 per gli Stati membri che non si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5;

b) 31 dicembre 2004 per gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5.

Articolo 5

In deroga all'articolo 2, gli Stati membri che lo desiderano potranno introdurre TRACES al più tardi il 31 dicembre 2004. In tal caso essi devono prorogare il contratto con il centro di gestione ANIMO. Devono inoltre autorizzare il centro di gestione ANIMO a trasmettere alla Commissione copia di tutti i messaggi che essi invieranno.

Articolo 6

All'articolo 2 bis della decisione 92/486/CEE, è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Le autorità di coordinamento degli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5 della decisione 2004/292/CE (*) provvedono affinché i contratti di cui all'articolo 1 della presente decisione siano prorogati per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004, tranne quelli relativi ai posti di ispezione frontalieri elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 282/2004 per i quali è fissato il periodo dal 1° aprile 2004 al 30 aprile 2004.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

- 290 euro per unità (unità centrale, unità locale, posto di ispezione frontaliero)
- 32 euro per posto di ispezione frontaliero di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 282/2004.

(*) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.»

Articolo 7

La Commissione deve sviluppare un'applicazione informatica che consenta di recuperare i messaggi inviati dagli Stati membri che partecipano al sistema ANIMO e di inserirli nel sistema TRACES.

Per consentire siffatto sviluppo informatico e la sua partecipazione al sistema ANIMO, la Commissione dispone di 48 000 euro.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2004/293/PESC DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 2004
che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 aprile 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/280/PESC a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ⁽¹⁾.
- (2) Il 27 giugno 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/484/PESC ⁽²⁾ del Consiglio, che applica la posizione comune 2003/280/PESC sostituendo l'elenco delle persone riportate nell'allegato della posizione comune con l'elenco riportato nell'allegato di tale decisione.
- (3) La posizione comune 2003/280/PESC scade il 15 aprile 2004.
- (4) Talune persone incriminate dall'ICTY sono tuttora latitanti ed è provato che esse sono aiutate nel tentativo di continuare a sottrarsi alla giustizia.
- (5) In tale contesto, il Consiglio ritiene necessario prorogare la posizione comune 2003/280/PESC per altri 12 mesi e aggiornare l'elenco delle persone soggette alla presente posizione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato, che sono coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dall'ICTY, o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'effettiva attuazione del mandato dell'ICTY.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

⁽¹⁾ GU L 101 del 23.4.2003, pag. 22.
⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 77.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o
- c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato per ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che assiste direttamente l'ICTY nell'attuazione del suo mandato.

6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che venga sollevata un'obiezione scritta da uno o più membri del Consiglio entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta, ove necessario, modifiche dell'elenco riportato in allegato.

Articolo 3

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Essa è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1. BJELICA, Milovan

Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina, SFRJ

Passaporto n.: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo

Identità nazionale n.: 1910958130007

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo: Società CENTREK a Pale

2. ECIM Ljuban

Data e luogo di nascita: 06.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina, SFRJ

Passaporto n.: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka. Scadenza: 21.11.2003.

Identità n. 601964100083

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

3. KARADZIC, Aleksandar

Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina, SFRJ

Passaporto n.: 0036395, scaduto il 12.10.1998

Pseudonimi: Sasa

Indirizzo:

4. KARADZIC, Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN)

Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina, SFRJ

Figlia di Vojo e Anka

Passaporto/Identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo:

5. KOJIC, Radomir

Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnia-Erzegovina, SFRJ

Figlio di Milanko e Zlatana

Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo. Scadenza: 2007;

Identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7 luglio 2003 a Sarajevo.

Pseudonimi: Mineur o Ratko

Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale o Hotel KRISTAL, Jahorina

6. KOVAC, Tomislav

Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, SFRJ

Figlio di Vaso

Identità n.: 412959171315

Pseudonimi: Tomo

Indirizzo: Bijela, Montenegro e Pale, Bosnia-Erzegovina

7. KRASIC, Petar

Data e luogo di nascita:

Passaporto/Identità n.:

Pseudonimi:

Indirizzo:

8. KUJUNDZIC, Predrag
Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina, SFRJ
Figlio di Vasilija
Identità n.: 30011961120044
Pseudonimi: Predo
Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina
 9. LUKOVIC, Milorad Ulemek
Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia, SFRJ
Passaporto/Identità n.:
Pseudonimi: Legjja (identità falsificata come IVANIC, Zeljko)
Indirizzo: latitante
 10. MANDIC, Momcilo
Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina, SFRJ
Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Identità nazionale n.: JMB 0105954171511
Pseudonimi: Momo
Indirizzo: Discoteca GITROS a Pale
 11. MICEVIC, Jelenko
Data e luogo di nascita: 8.8.1947 Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina, SFRJ
Figlio di Luka e Desanka, cognome da nubile: Simic
Passaporto/Identità n.:
Pseudonimi: Filaret
Indirizzo: Monastero di Milesevo, Serbia e Montenegro
 12. RATIC, Branko
Data e luogo di nascita: 26.11.1957, MIHALJEVCI SL POZEGA, Bosnia-Erzegovina, SFRJ
Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka. Scadenza: 17.9.2003
Identità n. 2611957173132
Pseudonimi:
Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina
 13. ROGULJIC, Slavko
Data e luogo di nascita: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia, SFRJ
Passaporto valido n.: 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka. Scadenza: 12.4.2007. Passaporto non valido n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka. Scadenza: 25.8.2003.
Identità n. 1505952103022. Iscritti due figli.
Pseudonimi:
Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia-Erzegovina
 14. VRACAR, Milenko
Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina, SFRJ
Passaporto/Identità: Passaporto valido n. 3965548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka. Scadenza: 29.8.2007. Passaporti non validi: n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka (scadenza: 4.12.2004) e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka (scadenza: 16.9.2003).
Pseudonimi:
Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina.
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1771/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2803/2000 per quanto riguarda l'apertura e l'aumento dei contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258 del 10 ottobre 2003)

A pagina 2, allegato:

- 1) Contingente con numero d'ordine 09.2760, voci nella seconda colonna intitolata «Codice NC» e nella terza colonna intitolata «Suddivisione TARIC»:

<i>anziché:</i>	«ex 0303 78 11	10
	ex 0303 78 12	10
	ex 0303 78 13	10
	ex 0303 78 19	11 81»

<i>leggi:</i>	«ex 0303 78 11	10
	ex 0303 78 12	10
	ex 0303 78 13	10
	ex 0303 78 19	11 81
	ex 0303 78 90	10»

- 2) Contingente con numero d'ordine 09.2761, voci nella seconda colonna intitolata «Codice NC» e nella terza colonna intitolata «Suddivisione TARIC»:

<i>anziché:</i>	«ex 0304 20 95	70
	ex 0304 90 97	60»

<i>leggi:</i>	«ex 0304 20 95	41 81
	ex 0304 90 97	60 86»

- 3) Contingente con numero d'ordine 09.2762, voce nella seconda colonna intitolata «Codice NC» e nella terza colonna intitolata «Suddivisione TARIC»:

<i>anziché:</i>	«ex 0306 11 90	60»
-----------------	----------------	-----

<i>leggi:</i>	«ex 0306 11 90	10»
---------------	----------------	-----

- 4) Contingente con numeri d'ordine 09.2759, 09.2760, 09.2761 e 09.2762, voci nella settima colonna intitolata «Periodo contingente»:

anziché: «1.1.2003 — 31.12.2003»;

leggi: «13.10.2003 — 31.12.2003».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003)

A pagina 7, articolo 1, primo trattino:

anziché: «— norme comuni concernenti i pagamenti diretti ... (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999,»;

leggi: «— norme comuni concernenti i pagamenti diretti ... (FEAOG) di cui all'allegato I, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999,».

A pagina 16, articolo 43, paragrafo 1, terzo comma:

anziché: «[...] e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 6.»;

leggi: «[...] e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 8.».

A pagina 22, articolo 62, primo comma:

anziché: «[...] siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere [...]»;

leggi: «[...] siano inclusi a livello nazionale o regionale, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere [...]».

A pagina 23, articolo 63, paragrafo 3:

anziché: «[...] conformemente al principio generale del diritto comunitario, [...]»;

leggi: «[...] conformemente ai principi generali del diritto comunitario, [...]».

A pagina 32, articolo 102, paragrafo 1:

anziché: «[...] per tutti i pagamenti concessi in forza del presente regolamento nella regione interessata [...]»;

leggi: «[...] per tutti i pagamenti concessi in forza del presente capo nella regione interessata [...]».

A pagina 52, articolo 155:

anziché: «[...], nonché ai piani di miglioramento menzionati nell'articolo 86 del presente regolamento.»;

leggi: «[...], nonché delle norme connesse ai piani di miglioramento previste nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e quelle menzionate negli articoli da 83 a 87 del presente regolamento.».

A pagina 53, allegato I, titolo:

anziché: «Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1»;

leggi: «Elenco dei pagamenti diretti di cui all'articolo 1.».

A pagina 68, allegato XI, in corrispondenza del codice NC 1006 10 10, colonna «Designazione delle merci», secondo trattino:

anziché: «— altre varietà a grani lunghi di lunghezza inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3»;

leggi: «— altre varietà a grani di lunghezza superiore, inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3.».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003)

A pagina 73, articolo 1, punto 9 [relativamente all'articolo 21 *ter*, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1257/1999]:

anziché: «... a decorrere dal 25 ottobre 2003.»;

leggi: «... a decorrere dal 28 ottobre 2003.».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003)

A pagina 115, articolo 1, tabella, lettera b):

anziché: «b) ex 2309 90 98 Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al primo trattino»

leggi: «b) ex 2309 90 99 Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati»

Rettifica del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003)

A pagina 125, articolo 3, paragrafo 1:

anziché: «[...] dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale di cui all'allegato I, stabilito [...]»;

leggi: «... dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale, stabilito [...]».
